

Bruxelles, 26 marzo 2026
(OR. en)

7761/26

MI 298
IND 216
COMPET 381
ENV 290
TRANS 181
DELECT 58
ENT 60

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 24 marzo 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2026) 1808 final

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.3.2026 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per i veicoli prodotti in serie illimitata e per i veicoli per uso speciale, il parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli per i veicoli prodotti in serie illimitata e le prescrizioni in materia di sicurezza elettrica e di avviso avanzato della distrazione del conducente per i veicoli prodotti in piccole serie e per i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU alternativi di cui alla parte II di tale allegato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1808 final.

All.: C(2026) 1808 final

Bruxelles, 23.3.2026
C(2026) 1808 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.3.2026

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per i veicoli prodotti in serie illimitata e per i veicoli per uso speciale, il parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli per i veicoli prodotti in serie illimitata e le prescrizioni in materia di sicurezza elettrica e di avviso avanzato della distrazione del conducente per i veicoli prodotti in piccole serie e per i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU alternativi di cui alla parte II di tale allegato

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 al fine di tenere conto dei più recenti sviluppi tecnici e normativi a livello dell'Unione e della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

A tale riguardo, l'elenco delle prescrizioni applicabili all'omologazione globale UE di un tipo di veicolo per i veicoli prodotti in serie illimitata di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858, è integrato al fine di includere gli elementi seguenti:

- (1) riferimento al regolamento Euro 7 e agli atti normativi della sua prima fase di attuazione per quanto riguarda i veicoli leggeri e le prescrizioni ivi stabilite;
- (2) riferimento ai sistemi di parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli per consentire il rilascio dell'omologazione UE ai veicoli dotati di tali sistemi che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione;
- (3) riferimento ai sistemi di assistenza al controllo del conducente per consentire l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo dei veicoli muniti di tali sistemi che soddisfano le prescrizioni del regolamento UNECE n. 171.

Il presente regolamento concede inoltre ai costruttori di veicoli prodotti in piccole serie e di veicoli per uso speciale un periodo di tempo supplementare per conformarsi ai requisiti relativi ai sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente (7 luglio 2026 per i nuovi tipi e 7 luglio 2028 per i veicoli nuovi).

È inoltre prevista una maggiore flessibilità per i costruttori di veicoli con accesso per sedie a rotelle, che sono dispensati da determinate prove di cui al regolamento ONU n. 100, a condizione che le modifiche apportate alla struttura del veicolo non incidano sul sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica.

Il presente regolamento aggiorna inoltre la tabella di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858, che elenca i regolamenti ONU e le rispettive versioni riconosciuti equivalenti ai fini dell'omologazione UE.

Gli oggetti del regolamento Euro 7 e degli atti normativi della sua prima fase di attuazione per quanto riguarda i veicoli leggeri sono inclusi nell'allegato II, parte III, per consentire di omologare veicoli per uso speciale che soddisfano le prescrizioni di tali regolamenti.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella fase preparatoria del presente atto, la Commissione ha svolto adeguate consultazioni con i portatori di interessi e gli Stati membri in occasione delle riunioni del gruppo di lavoro sui veicoli a motore tenutesi il 5 dicembre 2024 e il 6 febbraio e il 2 luglio 2025, durante le quali il progetto ha ottenuto un ampio sostegno. I rappresentanti degli Stati membri hanno approvato il progetto di atto durante la riunione del gruppo di esperti degli Stati membri (MSEG), tenutasi il 12 gennaio 2026.

Conformemente alle norme per legiferare meglio, l'atto delegato è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" per un periodo di quattro settimane, dal 19 novembre 2025 al 17 dicembre 2025, al fine di raccogliere osservazioni. In totale, 10 portatori di interessi hanno presentato osservazioni. La Commissione ha esaminato attentamente tutte le osservazioni ricevute e ne ha preso atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è costituita dall'articolo 5, paragrafo 3, dall'articolo 41, paragrafo 5, e dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.3.2026

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per i veicoli prodotti in serie illimitata e per i veicoli per uso speciale, il parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli per i veicoli prodotti in serie illimitata e le prescrizioni in materia di sicurezza elettrica e di avviso avanzato della distrazione del conducente per i veicoli prodotti in piccole serie e per i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU alternativi di cui alla parte II di tale allegato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 5, e l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 contiene l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo di veicoli prodotti in serie illimitata di cui agli atti normativi corrispondenti ai quali si fa riferimento nella tabella. Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e normativi, è necessario aggiungervi un riferimento ai regolamenti di recente adozione che stabiliscono le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di sistemi di assistenza al controllo del conducente e di parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli, nonché per l'omologazione dei veicoli Euro 7.
- (2) In particolare, il regolamento UNECE n. 171² stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di assistenza al controllo del conducente. Conformemente all'allegato II, punto E10, del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio³, i requisiti tecnici del regolamento

¹ GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>.

² Regolamento UNECE n. 171 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di assistenza al controllo del conducente [2024/2689] ([GU L, 2024/2689, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2689/oj](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2689/oj)).

³ Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n.

UNECE n. 171 si applicano su base volontaria (se il veicolo è provvisto di detti sistemi). Al fine di consentire l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo di veicoli prodotti in serie illimitata dotati di tali sistemi, è opportuno includere tali sistemi nella tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858.

- (3) L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione⁴ contiene le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore muniti di sistemi di parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli. Al fine di consentire ai costruttori di richiedere l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo di veicoli prodotti in serie illimitata e dotati di sistemi di parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli, è necessario includere tali sistemi nell'elenco figurante nella tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858.
- (4) Il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ stabilisce le prescrizioni tecniche per l'omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli Euro 7. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione⁶ stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M₁ e N₁. È necessario integrare l'elenco degli atti normativi nella tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 affinché contempli anche le rispettive prescrizioni per i veicoli Euro 7.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione⁷ stabilisce norme relative ai sistemi di monitoraggio di bordo, ai dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica, al passaporto ambientale del veicolo, alla visualizzazione di bordo dei dati ambientali e agli impianti di manipolazione e alle strategie di manipolazione. È necessario includere tali prescrizioni e il riferimento al

130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/oj>).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione, del 5 agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati (GU L 221 del 26.8.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1426/oj).

⁵ Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M₁ e N₁ e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell'EVP, i dati dell'EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁ (GU L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj).

regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 nell'elenco degli atti normativi di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858.

- (6) Le voci introdotte nell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 relative alle prestazioni ambientali e alle emissioni si applicano ai veicoli delle categorie M₁ e N₁ e ai veicoli Euro 7ext, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1257, con riferimento alle colonne che stabiliscono le prescrizioni per un tipo di veicolo di categoria N₁.
- (7) Per garantire la coerenza, gli aspetti relativi alla "Misurazione della potenza del motore" e al "Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento" dovrebbero essere inclusi in entrambe le sezioni delle tabelle di cui all'allegato II, rispettivamente per i veicoli omologati ai sensi delle norme Euro 6 ed Euro 7.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2023/2590 della Commissione⁸ stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione di determinati veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente. Tali requisiti si applicano ai veicoli prodotti in serie illimitata per i nuovi tipi a decorrere dal 7 luglio 2024 e per i veicoli nuovi a decorrere dal 7 luglio 2026. Al fine di consentire ai costruttori di veicoli in piccole serie e di veicoli per uso speciale di attuare i nuovi requisiti, è necessario concedere loro un periodo di tempo supplementare di due anni per adeguare il loro processo di produzione.
- (9) La serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100⁹ contiene requisiti più rigorosi per il motopropulsore elettrico dei veicoli, che si applicano ai veicoli nuovi prodotti in serie illimitata. Tali requisiti si applicano a decorrere dal 1° settembre 2025. Al fine di consentire ai costruttori di veicoli prodotti in piccole serie di adeguarne la produzione per soddisfare i requisiti più rigorosi, è opportuno concedere loro un periodo di tempo sufficiente per attuare i requisiti. Inoltre, dato che i veicoli con accesso per sedie a rotelle sono prodotti principalmente da costruttori di piccole e medie dimensioni, è opportuno prevedere una maggiore flessibilità per ridurre l'onere gravante sui costruttori che producono tali veicoli dispensandoli dalle prove di cui ai punti 6.4 e 6.5 del regolamento ONU n. 100, qualora la modifica apportata alla struttura del veicolo non incida sul sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica.
- (10) Nella tabella di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858 figura l'elenco dei regolamenti ONU e delle rispettive versioni riconosciuti equivalenti ai fini dell'omologazione UE. Tale tabella dovrebbe essere aggiornata per tenere conto degli sviluppi normativi a livello dell'UNECE.
- (11) Le tabelle di cui all'allegato II, parte III, appendici da 1 a 6, del regolamento (UE) 2018/858 contengono l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione dei veicoli per uso speciale delle categorie M₁ e N₁ e dei veicoli Euro 7ext, conformemente alle

⁸ Regolamento delegato (UE) 2023/2590 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione di determinati veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente e che modifica tale regolamento (GU L, 2023/2590, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2590/oj).

⁹ Regolamento ONU n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico [2024/1955] (GU L, 2024/1955, 26.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1955/oj>).

disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1257, quali fissate dagli atti normativi corrispondenti di cui alla tabella. È necessario integrare l'elenco degli atti normativi di tali tabelle affinché contempli anche le rispettive prescrizioni per i veicoli Euro 7 da omologare come veicoli per uso speciale.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/858,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 23.3.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN